



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO

AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

E RELAZIONI SINDACALI

Circolare

Classificazione: VII/11

N. allegati: 0

Al personale tecnico amministrativo

Ai Responsabili di Struttura

Oggetto: congedi e permessi e altre misure introdotte dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Decreto “Cura Italia”

Gentili colleghe e gentili colleghi,

il recente Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ha introdotto alcune norme, di immediata applicazione, in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori che di seguito si riassumono.

- ***Estensione della durata permessi retribuiti per assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità e per lavoratori disabili (Art. 24)***

La norma prevede che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, venga incrementato di **ulteriori complessive dodici giornate** usufruibili nei mesi di **marzo e aprile 2020**.

Si tratta quindi di ulteriori 12 giorni che vanno ad aggiungersi a tre giorni di permesso mensile retribuito già previsti dalla norma generale, nel corso dei due mesi di riferimento.

Con riferimento a questa norma, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, che dipende direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha precisato: *“I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese)”*.

- ***Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (Art. 25)***

a) **Genitori naturali, adottivi o affidatari di figli di età non superiore ai 12 anni**

È stata introdotto il diritto a fruire, a decorrere dal 5 marzo 2020, di uno **specifico congedo** retribuito per far fronte ai disagi relativi ai provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista.

In particolare, i genitori di figli di età non superiore ai 12 anni hanno diritto ad un congedo continuativo o frazionato - disciplinato dall'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7ⁱ, del Decreto Legge - ,



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO

AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

E RELAZIONI SINDACALI

per un periodo di tempo comunque non superiore a **quindici giorni**. Durante il suddetto periodo è riconosciuta una **indennità pari al 50 per cento della retribuzione**. Il beneficio è riconosciuto senza limite di età nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

La norma prevede anche che gli **eventuali periodi di congedo parentale** (di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione sopra indicato, **sono convertiti nello specifico congedo** introdotto dal Decreto Legge, con diritto all'indennità e pertanto non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione dello specifico congedo è riconosciuta **alternativamente** ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il congedo e l'indennità non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Il diritto è fruibile, continuativamente o frazionatamente, per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche.

Dopo l'eventuale esaurimento del congedo retribuito di cui al presente punto, è possibile chiedere l'ulteriore congedo non retribuito previsto dal successivo punto b).

È necessario presentare apposita domanda da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: personale-ta@unisi.it, compilando un apposito modulo pubblicato alla pagina web di Ateneo: <https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/personale-tecnico-amministrativo>.

b) Genitori naturali, adottivi o affidatari di figli di età compresa tra i 12 anni e i 16 anni

I genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**.

Il diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Il diritto è fruibile, continuativamente o frazionatamente, per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche.

È necessario presentare apposita domanda da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica personale-ta@unisi.it, compilando un apposito modulo pubblicato alla pagina web di Ateneo: <https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/personale-tecnico-amministrativo>.

• **Disposizioni in materia di lavoro agile (Art. 39)**

Fino alla data del 30 aprile 2020, i **lavoratori dipendenti disabili** nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104ⁱⁱ o i **lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità** nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO

AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

E RELAZIONI SINDACALI

Tale norma estende fino al 30 aprile quanto già disposto dall'Ateneo con Disposizione del Direttore generale Repertorio n. 716/2020, Prot n. 40326 del 27/02/2020.

- **Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)**

Con riferimento a questa norma si riporta integralmente il contenuto.

“1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917ⁱⁱⁱ, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

- **Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio (Art. 87)**

- a) **Lavoro agile (Smart working)**

Viene precisato che **il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa** nelle pubbliche amministrazioni; ciò fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

Conseguentemente è previsto che:

a) sia limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) si prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dalle norme in materia di lavoro agile (di cui articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81).

La norma prevede inoltre che la prestazione lavorativa in lavoro agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione.

- b) **Misure straordinarie di esenzione dal servizio**

La norma prevede che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, vengano utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Soltanto dopo aver usufruito di tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di **esenzione dal servizio** costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3^{iv}.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO

AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

E RELAZIONI SINDACALI

- **Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (Art. 103)**

Con riferimento a questa norma si riporta integralmente il contenuto, invitando i Responsabili degli Uffici, delle Divisioni e delle Aree a individuare l'impatto diretto sui procedimenti di propria competenza.

"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020".

Si riporta uno schema riassuntivo dei giustificativi sopra indicati ai fini dell'inserimento in Start web.

Istituto	Durata	Norma	Trattamento economico	Giustificativo Start web
----------	--------	-------	-----------------------	--------------------------



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO

AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

E RELAZIONI SINDACALI

Permesso retribuito handicap per assistenza a familiare e per lavoratori disabili	12 gg (nei mesi di marzo e aprile)	art. 24 DL 18/2020	Retribuzione coperta da contribuzione figurativa	L. 104 COVID-19
Congedo genitori per figli di età non superiore ai 12 anni	fino a un max di 15 gg	art. 25 DL 18/2020	indennità pari al 50% della retribuzione	Inserimento a cura dell'Ufficio
Congedo genitori per figli di età compresa tra i 12 anni e i 16 anni e per figli di età non superiore ai 12 anni (in quest'ultimo caso dopo esaurimento del congedo retribuito)	per l'intero periodo di sospensione dei servizi scolastici	art. 25 DL 18/2020	non retribuito	Inserimento a cura dell'Ufficio
Esenzione dal servizio	per tutta la durata dell'emergenza	art. 87 del DL 18/2020	retribuito	Esenzione servizio COVID-19

Nel ringraziare tutto il personale per l'impegno dimostrato in questi primi giorni di applicazione delle misure organizzative di gestione dell'emergenza, si conferma l'impegno dell'Amministrazione ad una pronta e celere informazione ai colleghi relativamente alle norme sulle misure urgenti ed eccezionali adottate a livello centrale; ciò anche al fine di mantenere un contatto quanto più possibile costante, compatibilmente con le modalità di lavoro agile.

Un cordiale saluto.

Il Direttore generale
Emanuele Fidora

Visto
Il Dirigente dell'Area del personale
Alessandro Balducci

Visto
Il Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo
Laura Goracci

i Art. 23 – D.L. n. 18/2020

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

ii **Legge 104/1992, art. 3, comma 3.** Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

iii **DPR n. 917/1986, Art. 49** Redditi di lavoro dipendente 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

iv **DPR 3/1957, Art. 37** (Congedo straordinario) All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario. ((In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni)). ((55)) Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni.